

REGOLAMENTO

per la REALIZZAZIONE

di INTERVENTI

e PRESTAZIONI di SERVIZI

in CAMPO SOCIALE

INDICE

TITOLO I - Riferimenti generali -

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Interventi e prestazioni

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 4 Definizione di reddito
- Art. 5 Definizione di patrimonio

TITOLO II - INTERVENTI E PRESTAZIONI -

CAPO I - MINIMO VITALE, AUSILIO FINANZIARIO, VANTAGGIO ECONOMICO

- Art. 6 Definizione e Caratteristiche degli interventi
- Art. 7 Destinatari
- Art. 8 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 9 Beni mobili registrabili
- Art. 10 Istruttoria della domanda
- Art. 11 Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

CAPO II - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 12 Definizione
- Art. 13 Finalità
- Art. 14 Domanda ed istruttoria
- Art. 15 Retta a carico dell'anziano
- Art. 16 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 17 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 18 Recupero del credito
- Art. 19 Ammissione a beneficio

CAPO III - FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

- Art. 20 Definizione
- Art. 21 Destinatari
- Art. 22 Domanda ed istruttoria
- Art. 23 Determinazione della quota di contributo

CAPO IV - SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

- Art. 24 Definizione
- Art. 25 Destinatari

- Art. 26 Procedura per la sistemazione

Art. 27 Priorità
Art. 28 Altri oneri
Art. 29 Natura dell'immissione nell'alloggio

TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE -

CAPO I - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 30 Utilizzo dei dati personali
Art. 31 Decorrenza

TITOLO I RIFERIMENTI GENERALI

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Villafranca Padovana esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e al d.p.c.m.7 maggio 1999, n. 221, con le modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo, previste dal presente regolamento.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, il Comune di Villafranca Padovana attiva:

- 1) un sussidio per il minimo vitale, un ausilio finanziario per fatti straordinari, dei vantaggi economici”
- 2) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 3) un fondo sociale per le spese di affitto;
- 4) una sistemazione in alloggio di emergenza;

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 9, composto: dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia

anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito, di cui al successivo art. 4;
- b) il patrimonio, di cui al successivo art. 5.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Ai fini della applicazione della maggiorazione di cui al punto d), i mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

Ai fini della applicazione della maggiorazione di cui al punto e), si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi rispettivamente degli artt. 46 comma 1, 47 comma 1 lett. a),g) ed l), 49 commi 1 e 2,lett. a) e c), e 51 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 **Definizione di reddito**

Il reddito del nucleo familiare da assumersi quale indicatore della situazione reddituale di cui al presente regolamento, è determinato sommando i seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; tale reddito complessivo è da considerarsi al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.;
- b) i redditi di lavoro prestato in zone di frontiera o Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 221/1999.

Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di lire 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in una abitazione locata; tale detrazione è elevata a lire 3.500.000 qualora i componenti del nucleo familiare non posseggano nel Comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel Comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

Art. 5

Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

- a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare come definito al comma 1 del precedente art. 3; il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente e quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.
- b) Patrimonio mobiliare:

il valore del patrimonio mobiliare è ottenuto sommando le seguenti componenti, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si chiede la prestazione agevolata e applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro:

- I. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del DPCM 221/99,
- II. titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto I;
- III. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto I;
- IV. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto I ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- V. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del DPCM 221/99, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- VI. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto I;
- VII. gli altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto I, nonchè contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- VIII. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto V.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, ai sensi dell'art. 4, c.3 del DPCM n. 221/99, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà. Il patrimonio viene considerato nella misura del 20% del valore ai fini della determinazione dell'I.S.E.E.”.

TITOLO II - INTERVENTI E PRESTAZIONI -

CAPO I MINIMO VITALE, AUSILIO FINANZIARIO, VANTAGGIO ECONOMICO

Art. 6

- a) Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il Comune di Villafranca Padovana assume, quale valore economico del "minimo vitale" quello adottato dall'USL n. 15. (attualmente pari a L. 757.700) . L'aiuto individuato per il minimo vitale è il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro
- b) per "ausilio finanziario" si intende l'aiuto teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) per vantaggio economico si intende la fruizione, senza corrispettivo o con corrispettivo parziale, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 7

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Villafranca Padovana, nonchè coloro i quali abbiano il domicilio di soccorso nel Comune ai sensi dell'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere in una situazione economica, determinata ai sensi dell'art. 3, non superiore alla soglia di cui all'art. 6 lett. a) del presente Regolamento.

L'aiusilio finanziario può essere richiesto anche da chi ha una situazione, determinata ai sensi dell'art. 3, superiore alla soglia di cui all'art. 6 lett. a), qualora si venga a trovare in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari. Per il

“vantaggio economico” la Giunta Comunale determinerà, per ogni singolo servizio, la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

Art. 8

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all' Ufficio Servizi Sociali del Comune corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04.01.1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto Ministeriale del 29 luglio 1999 che risulta allegato A) al presente regolamento.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 9

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica.

Art. 10

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico di cui all'art.6, lett. a), b), c) è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige una relazione proponendo una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 6.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 11

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Responsabile del Servizio, sulla base della relazione predisposta dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, sentito il competente assessore, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a L. 500.000 mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale e l'ISEE mensile del nucleo familiare. Per ISEE mensile si intende l'importo determinato con le modalità dell'allegato B), voce G9, diviso 12 (n.º dei mesi per anno).

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a L. 1.000.000 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta;

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio;

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita con atto del responsabile del servizio secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli all'incremento dell'inflazione programmata su base ISTAT.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, il contributo può essere erogato a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Di tale gestione sarà presentato, dal funzionario incaricato, rendiconto periodico.

CAPO II

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 12

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Villafranca Padovana, nonchè coloro i quali abbiano il domicilio di soccorso nel Comune ai sensi dell'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della

prestazione assistenziale di cui fruisce, fatti salvi gli alimenti a cui sono tenuti i soggetti obbligati, ex art. 433 e seguenti del C.C. .

Art. 13

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità.

Art. 14

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, deve essere riservata una quota mensile per le spese personali dell'anziano secondo quanto previsto dalla Legge Regionale vigente.

L'Ufficio Servizi Sociali instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuale patrimonio mobiliare.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 15

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi reddituali di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.)
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni, come definito al successivo art. 19, sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 16

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione

diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione anche legale per il recupero di quanto erogato.

Art.17

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 16. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico, escluso l'anziano.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Art. 18

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona o degli eredi, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese degli interventi al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso eventualmente anticipate.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a L. 10.000.000;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la procedura amministrativa di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639 per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

I casi saranno valutati singolarmente dalla Giunta Comunale che si pronuncerà in merito.

Art. 19

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

CAPO III FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Art. 20

Definizione

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto.

Art. 21

Destinatari

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune, che vivono in un alloggio con un canone di affitto la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi degli art. 3 e seguenti del presente regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro.

Art. 22

Domanda ed istruttoria

Mediante pubblico manifesto sarà comunicata l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi in data successiva a quella dell'annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.

Il Servizio Sociale Comunale accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l'aggrava.

Art. 23

Determinazione della quota di contributo

Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il Servizio Sociale Comunale opererà come segue:

- a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; nel fare ciò dovrà tenere conto di contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone di affitto.
- b) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale.
- c) stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- d) calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale, di cui al punto c), della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del minimo vitale, con il limite dell'entità dell'affitto.

Il Responsabile del Servizio adotterà, con proprio provvedimento, l'assegnazione del contributo.

CAPO VI

SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 24

Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata, compatibilmente con la disponibilità di alloggi, in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 25

Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;

- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 26

Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile determinato dalla Giunta Comunale in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art. 3 e seguenti del presente regolamento.
- c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali nonchè animali d'affezione di qualsiasi genere;
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Responsabile del Servizio anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art. 27

Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari. Per l'inserimento si terranno in considerazione i seguenti criteri:

- a) situazione economica;
- b) minori a carico;
- c) anziani a carico;
- d) handicappati a carico.

Art. 28

Altri oneri

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonchè le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.

Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni.

Art. 29

Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) dell'art. 27 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

TITOLO III -DISPOSIZIONI VARIE-

CAPO I

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 30

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni della prestazione sociale richiesta.

I dati sono raccolti ed utilizzati anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate.

Possono essere scambiati tra gli enti erogatori, Comuni e Centri di Assistenza fiscale o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 31

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi già in essere